



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 187
del 29 MAG. 2012

OGGETTO : Sentenze Tribunale di Ragusa n. /10 - /11 Causa sigg.ri D : L
G e D : S : G : -responsabilità ex artt.2049-2051-2052 c.c
Anticipazione pagamento

L'anno duemila dodici il giorno Ventidue alle ore 14,00
del mese di Maggio nel domicilio del Sindaco, abitazione sita in c.da
Montrace, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco Mello Diporcuale
Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) dott. Giovanni Cosentini		si
2) ing. Mario Addario	si	
3) sig. Venerando Suizzo	si	
4) sig.ra Vita Migliore	si	
5) geom. Francesco Barone	si	
6) rag. Michele Tasca	si	

Assiste il Segretario Generale dott. Benedetto Busceme

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. *h650* /AVVOCATURA del *28.5.12*
comunale

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- *per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;*
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art. 12 1° e 2° comma della L.R. n. 44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 – 2° comma L.R. N° 44/91, con voti unanimi e palesi.

PARTE INTEGRANTE- Proposta –relazione uff.legale

all.to : Sentenza TRG nn. */10- /11 e nota prot. n. 1/1*
Nota avv.to



Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 187 del 29 MAG. 2012

COMUNE DI RAGUSA

AVVOCATURA COMUNALE

Prot n. 46500 Avv. Comunale del 28.5.12

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO: Sentenze Tribunale di Ragusa n. /10 - 11 Causa sigg.ri D L
G e D S G -responsabilità ex artt.2049-2051-2052 c.c
Anticipazione pagamento

Il sottoscritto dirigente del 1° settore, dott. Francesco Lumiera, "sottopone all'esame della Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che con atto di citazione notificato a questo ufficio il .07, i signori D L G, nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore E S P, ed il signor D S G agivano contro questo Comune, avanti il Tribunale di Ragusa per essere risarciti dei danni materiali e non, subiti dal sig. D S P a seguito di un incidente occorsogli mentre alla guida del ciclomotore Malagutti F12, di proprietà del signor E S G, procedeva in Ragusa nel cavalcavia che da c/da Selvaggio conduce nella zona industriale; che l'Ente giusta polizza assicurativa n.7002787 stipulata con la Faro Assicurazione società che garantiva la copertura assicurativa RCT /O dell'amministrazione sino alla data del 28.02.07, affidava la rappresentanza dell'Ente, nel giudizio di cui sopra all'avvocato Aldo Burgio, indicato dal Broker, quale avvocato per la gestione dei contenziosi; che con sentenza non definitiva n. /2010, il Tribunale di Ragusa, in persona del dr. Baracca, in funzione di giudice unico, ascriveva la responsabilità del sinistro esclusivamente al Comune e lo condannava a pagare, all'attore, D S G, a titolo risarcitorio, per i danni riportati dal ciclomotore, di cui sopra, ad € 336,68 più IVA, oltre gli interessi legali su detto importo, rivalutato anno per anno

ex indici Istat previsti dall'art.150 c.p.c dalla data del sinistro (.2006)al saldo ;il giudice riservava alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese e con coeva ordinanza separata ,disponeva consulenza medico legale sulla persona del D S. P.);

la causa veniva poi nuovamente posta in decisione e con sentenza n. /2011, il giudice ,pronunciatosi già sull'an della domanda ,quantificava i danni subiti dal D S P sulla scorta delle note tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2006 e pertanto condannava l'Ente a pagare a titolo risarcitorio alla signora D L G ,quale genitore esercente la patria potestà sul figlio D S P ,la somma complessiva di € 11.508 (€ 4.433 danno biologico + € 5.220,00 danno temporaneo + € 1.800,00 danno morale soggettivo +€ 55,72 danno patrimoniale – spese mediche)oltre interessi legali dal dì dell'evento dannoso (.2006)al saldo, condannava altresì il Comune alle spese processuali per complessive € 4.000,00 oltre spese generali IVA e CPA .

Entrambe le sentenze munite di formula esecutiva venivano notificate a questo ufficio il .12.

Atteso che con lettera del 2.08.11, l'avvocato Burgio comunicava che la Faro Assicurazione era stata posta in liquidazione coatta amministrativa (L.C.A) ed era stato nominato commissario liquidatore,l'avvocato Andrea Grosso e, successivamente ,lo stesso comunicava che il Consiglio di Stato aveva revocato la ordinanza di sospensiva del TAR lazio ,disponendo la ripresa della procedura di L.C.A;

questo Comune con lettera del 19.12.11 ,inviata al liquidatore della Faro, avanzava istanza per l'ammissione al passivo fallimentare della FARO ex art.252, co 6, del D.lgs 209/05.

Questo ufficio, per quanto sopra, aveva predisposto relazione trasmessa all'ufficio ragioneria (nota / del 12)per l'inserimento delle somme di cui sopra tra i debiti fuori bilancio ,previa ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi giusti art. 193 del T.U.E.L.

Con nota del 25.05.12 l'avvocato Carmelo Cilia, procuratore dei sigg. D L e D S ha chiesto il pagamento delle somme ,portate dalle sentenze emarginate ,ponendo un termine perentorio per l'adempimento, pena l'esperimento della procedura esecutiva.

A parere di questo ufficio, per quanto sopra,si propone di provvedere alla liquidazione delle somme portate dalle sentenze in favore dei signori D L e D S , attenendosi al parere della Corte di Conti (Deliberazione sez.riunite della Corte di Conti per la regione siciliana –delib. N.2/5 –parere in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive) per evitare che possano gravare sul Comune ulteriori spese di esecuzione,ancor prima della adozione della delibera consiliare di riconoscimento del debito che dovrà comunque ,essere adottata in funzione ricognitiva degli equilibri di bilancio.

La Corte dei Conti ritiene che in relazione ad un titolo esecutivo ,costituito da una sentenza ,l'organo assembleare dell'ente non ha alcun . margine di apprezzamento discrezionale e non deve compiere alcuna valutazione ,non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito.

Diverso è il comportamento per tutte le altre ipotesi previste dalla norma(art.194 lettera a del T.U.E.L) per le quali il debito fuori bilancio forma oggetto di valutazione discrezionale più o meno ampie da parte del consiglio ed in caso di esito positivo ottiene il riconoscimento della sua legittimità.

L'interpretazione logica e sistematica della norma portata dall'art.194 del decreto legislativo 267/2000 porta a distinguere ,infatti, fra debiti derivanti da sentenze esecutive dalle altre ipotesi,consentendo così di affermare che per i primi,il riconoscimento da parte del consiglio comunale ,svolge una mera funzione ricognitiva ,di presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio ,potendo gli organi amministrativi,accertata la sussistenza del provvedimento giurisdizionale esecutivo, procedere al pagamento anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento ,che è bene ricordare ,non potrebbe in alcun modo impedire l'avvio delle procedure esecutive per il recupero coattivo del debito.

Per tali ragioni non si rinvergono ragioni di illegittimità nel pagamento immediato delle somme alla luce del parere della Corte dei Conti .

Si propone pertanto la liquidazione delle sentenze nella modalità e misura indicata nella relazione di questo ufficio ,trasmessa all'ufficio ragioneria il .12 prot. / che fa parte integrante del presente provvedimento .

Si fa presente ,inoltre, che l'art. 53 comma 3 del regolamento di contabilità ,prevede che il riconoscimento del debito fuori bilancio possa essere effettuato in ogni tempo.

Per quanto sopra ;

Visto l'art.163 commi 1 e 3 del D.lgs 26772000 –esercizio provvisorio e gestione provvisoria ;

dato atto che la spesa in gestione non rientra tra quelle frazionabili in dodicesimi

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'art 12 della L.R. n. 44/91;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. Dare esecuzione alle sentenze del Tribunale di Ragusa nn. /10- 11 e liquidare le somme portate dalle stesse nelle modalità e misure indicate nella relazione di questo ufficio del .12 prot. /296, che fa parte integrante del presente atto in favore di:
D. S. G nato , residente a Ragusa
in via
D. S. P , oggi maggiorenne, nato a Ragusa il , residente in
Ragusa via
Avvocato Carmelo Cilia con studio in via Maiorana 48 Ragusa.
2. Di riferire la spesa di € 18.657,77 al cap. 2630 del redigendo bilancio di previsione 2012; *imp. 768/12*
3. Di demandare al dirigente competente tutti gli atti gestionali conseguenti;
4. Dare incarico all'ufficio ragioneria di inserire il suddetto debito tra i debiti fuori bilancio da riconoscere con atto di consiglio comunale.
5. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.12 2° comma della LR 44/91.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa li, 28.05.2012

Il Dirigente
Dott. F. Lumiera

Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa li,

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa
di €. 18657,77
Va imputate al cap. 2630

imp. 769/12

Ragusa li,

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

Ragusa li,

29.05.2012

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.



Il Segretario Generale
Dott. Benedetto Buscema

Motivazione dell'eventuale parere contrario:



Da dichiarare di
immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

Ragusa li,

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra E. Zappalà

Il Resp. Avvocatura
Avv. Sergio Moncoraglio

Il Dirigente
Dr. F. Lumiera

Visto: L'Assessore al ramo